



COMUNE DI VICENZA

CONTROLLI INTERNI

PGN 39909/2016

Vicenza, 25 marzo 2016

Direttiva nr. 01/2016

AI DIRIGENTI

Sede

OGGETTO: DIRETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

Con riferimento alle richieste di accesso alle informazioni ambientali si evidenzia quanto segue:

La competenza del Segretario generale e dei Dirigenti sono le medesime individuate nella propria precedente direttiva n. 5 del 22 luglio 2015, che qui si intende integralmente richiamata.

Il diritto di accesso in materia ambientale è disciplinato dal D. Lgs n. 195 del 19 agosto 2005, che ha recepito la direttiva europea 2003/4/CE.

Tale D. Lgs prevede che le informazioni in qualsiasi forma (scritta, visiva, sonora, elettronica) relative agli elementi ambientali quali aria, acqua, suolo, rifiuti, rumori, etc. (per l'elenco completo si rinvia all'articolo 2 del D. Lgs citato), debbono essere rese disponibili a chiunque ne faccia richiesta senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.

L'Autorità pubblica che detiene i dati richiesti deve renderli disponibili entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni in caso di particolare entità o complessità della richiesta medesima.

Le uniche limitazioni poste dal D.Lgs. 195/2005 sono indicate espressamente all'art. 5, che nega l'accesso quando:

a) l'informazione è detenuta da un ufficio diverso rispetto a quello a cui è stata inoltrata la richiesta; in questo caso la P.A. deve, però, provvedere a indicare presso quale ente è reperibile l'informazione;

b) la richiesta è manifestamente irragionevole, eccessivamente generica oppure quando concerne dati incompleti o in corso di completamento;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

c) la divulgazione dell'informazione è pregiudizievole per un'autorità pubblica, per le relazioni internazionali, per lo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali (sentenza del 20 agosto 2013, n. 4181 del Consiglio di Stato), ai diritti di proprietà intellettuale, alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica;

d) la divulgazione dell'informazione è pregiudizievole per la tutela dell'ambiente o del paesaggio.

Le richieste di informazione relative alle emissioni in ambiente hanno un valore rafforzato, costituendo eccezione ad alcune ipotesi di divieto di accesso riportate nell'articolo 5 comma 2.

E' previsto anche un possibile accesso parziale, quando sia possibile eliminare dati riservati.

Il diniego all'accesso deve sempre essere debitamente motivato.

In conclusione, la speciale fattispecie di accesso prevista dal D. Lgs 195/2005 si connota rispetto a quella generale prevista dalla legge 241/1990 per un duplice aspetto:

- l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso;
- il contenuto delle cognizioni accessibili.

Sotto il primo profilo, l'art. 3, D.Lgs. 195/2005, chiarisce che le informazioni ambientali sono di appartenenza generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, senza necessità di collegamento con una data situazione giuridica soggettiva.

Quanto al secondo aspetto, il nostro ordinamento considera informazione ambientale qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi, ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.), che abbia attinenza con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente, sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della
Corruzione
Dott. Antonio Caporrino



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA